



## Compliance Today

Keep updated for a safe business

Deloitte Legal, Dicembre 2022



# I flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

## 1. Premessa: i flussi informativi nel sistema «231»


L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 richiede, ai fini dell'**esclusione della responsabilità** amministrativa dipendente da reato dell'Ente:

- l'**adozione ed efficace attuazione** di un **Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC)**;
- l'**istituzione di un Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui sia demandato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC, nonché di curarne l'aggiornamento.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di esercitare un controllo informato sulle aree a rischio, il Decreto richiede che il MOGC debba prevedere un **idoneo sistema di flussi informativi all'Organismo di Vigilanza** da parte delle funzioni aziendali competenti (art. 6 comma 2 lett. d, D.Lgs. 231/2001).

Pertanto, i flussi informativi costituiscono un elemento indispensabile del MOGC nell'ottica di **prevenire la commissione dei reati-presupposto**, in quanto concorrono alla tempestiva conoscenza dei rischi da parte dell'Organismo di Vigilanza e all'efficace gestione degli stessi da parte dell'Ente.

LA FUNZIONE DEI  
FLUSSI  
INFORMATIVI NEL  
D. LGS. 231/2001




## 2. I flussi informativi nella giurisprudenza di legittimità

Sull'importanza di **idonei flussi informativi** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza si è espresso il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 348 del 17 giugno 2021.

Nel caso in esame, i **flussi informativi** sono stati ritenuti **inadeguati** a garantire il controllo informato sulle diverse aree a rischio, in quanto prevedevano esclusivamente la segnalazione diretta di eventuali violazioni al Presidente dell'Organismo di Vigilanza tramite un unico canale di segnalazione (peraltro non idoneo a garantire la riservatezza del segnalante).

Inoltre, risultava assente **qualsivoglia proceduralizzazione degli stessi**, ossia la loro trasmissione attraverso report periodici.



## 3. I flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza

Con l'obiettivo di supportare le attività degli Organismi di Vigilanza (e non solo), nel mese di ottobre l'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (AODV), in collaborazione con l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sez. Milano) (AIDC), ha redatto un **documento operativo denominato «La gestione dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001»**.

Lo scopo del documento è quello di fornire alcune indicazioni – in chiave pratica ed empirica – su come espletare le funzioni riservate all’Organismo di Vigilanza (OdV) e al Collegio Sindacale (CS), con particolare riferimento ai **reciproci flussi informativi**.

Il CS e l’OdV devono ricevere le informazioni necessarie per l’espletamento delle loro attività dalle funzioni aziendali competenti, ivi compreso l’Organo amministrativo.

## LA CONDIVISIONE DI INFORMAZIONI TRA CS E ODV

Tuttavia, come evidenziato anche nel documento operativo, **OdV e CS non necessariamente si ritrovano ad avere a disposizione le stesse informazioni**, essendo destinatari di flussi informativi diversi.

Per tale ragione, **la circolazione e la condivisione delle informazioni** risulta essere **imprescindibile**, per far sì che le stesse siano fruibili contemporaneamente da entrambi gli organi.

### 4. Le Linee Guida di settore

Già nel giugno del 2021, **Confindustria** - mediante la pubblicazione delle **Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo**, aveva fornito indicazioni in ordine ai flussi informativi reciproci tra i due organi di controllo, distinguendo tra:

- «**flussi ad evento**» e «**ogni fatto o anomalia riscontrati** che rientrino nell’ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto» da parte del CS nei confronti dell’OdV;
- «**carenze eventualmente riscontrate** (dall’OdV nei confronti del CS) nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo».


La stessa necessità veniva evidenziata nel documento pubblicato il 19 febbraio 2019 dal **Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili** e redatto congiuntamente da ABI, Consiglio Nazionale Forense e Confindustria recante «**Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**», laddove si invitano gli Organi di Controllo allo «**scambio di informazioni e, più in generale, (al)la fattiva collaborazione**».

## 5. Quali soluzioni operative per realizzare un valido sistema di flussi informativi?

Nel **documento operativo**, si segnala la necessità che lo scambio di informazioni tra gli Organi di controllo sia **completo** e **tempestivo**.

Sarebbe opportuno che il MOGC prevedesse incontri periodici tra questi Organi: tali **incontri** costituiscono l'occasione in cui si cristallizza lo **scambio informativo** tra i due soggetti, rendendo possibile anche la richiesta di ulteriore documentazione utile al fine delle reciproche verifiche.

Si potranno rendere necessari **ulteriori momenti di scambi informativi**, ad esempio nei casi in cui un uno dei due organi venga a conoscenza di segnalazioni non note all'altro.



## 6. Considerazioni finali

L'adozione e l'efficace attuazione di un MOGC, la previsione di un **idoneo sistema di flussi informativi anche tra OdV e CS**, nonché la nomina di un OdV adeguato rispetto ai compiti allo stesso rimessi – unitamente agli ulteriori presupposti previsti dal D.lgs. 231/2001– possono rappresentare un valido strumento per presidiare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché per beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto stesso.

### Contact us:

**Josephine Romano**

**Head of Corporate Compliance**

Email: [joromano@deloitte.it](mailto:joromano@deloitte.it)

**Paola Gribaldo**

Email: [pgribaldo@deloitte.it](mailto:pgribaldo@deloitte.it)

**Marianna Regillo**


Email: [mregillo@deloitte.it](mailto:mregillo@deloitte.it)

**Caterina Pellegrino**

Email: [cpellegrino@deloitte.it](mailto:cpellegrino@deloitte.it)

**Mariadele Bucaria**

Email: [mbucaria@deloitte.it](mailto:mbucaria@deloitte.it)



# Deloitte.

## Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.